originale

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO DEL SINDACATO

Art. 1. - Costituzione

In data 13 ottobre 2020 viene a costituirsi il sindacato denominato **S.I.S.A.N.I., Sindacato dei Medici e degli Utenti per la Sanità Ippocratica, la Sicurezza, l'Ambiente, la Nutrizione e l'Informazione**, con sede in Nocciano (PE), alla via Guglielmo Marconi n.2.

Art. 2. - Scopi

Il Sindacato si pone i seguenti scopi:

- di tutelare il diritto, naturale ed inviolabile, di ogni soggetto vivente alla salute, nel rispetto dell'**Art.32** Costituzione italiana;
- di **contrastare ogni forma di conflitto di interessi** che possa mettere in pericolo il rapporto medico-paziente;
- di operare per la **sicurezza delle cure** nel rispetto della ratio legis di cui alla L.n.24 del 8 marzo 2017, rubricata, in primis, come "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita";
- di **tutelare la salute di ogni individuo mediante la tutela dell'ambiente** in cui lo stesso vive e si sviluppa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali;
- di prevenire stili di vita a rischio, ridurre le malattie/invalidità prevenibili,
- di garantire e di **tutelare l'autonomia professionale di tutti i medici** ed equiparati affinché possano operare, con dignità e in scienza e coscienza, nel precipuo interesse dei propri assistiti, lontano da ingerenze legate a logiche di profitto;
- di **tutelare la salute dei minori, sia fisica, che mentale, psichica e morale**;
- di procedere a studi dei flussi specialistici e patologici inerenti il territorio italiano, anche al fine di vigilare sull'appropriatezza di somministrazione di vaccini e farmaci, nel rispetto del principio consensualistico e di effettuare verifiche sull'incidenza di possibili reazioni avverse;
- di promuovere studi longitudinali e studi attuariali su farmaci e pratiche mediche onde ricavarne modelli seri ed attendibili, oltre che indipendenti, sulla valutazione oggettiva dei rischi che tali farmaci e pratiche contengono;
- di controllare che la formazione scientifica ed umanistica dei medici avvenga secondo l'**insegnamento ippocratico** di tutela della persona singola e delle sue necessità;

originale

- di **rappresentare gli Utenti ed i Medici ippocratici** nei rapporti con le istituzioni, con gli organi dello Stato e della C.E.E., nonché con gli enti privati e pubblici;
- di tutelare gli interessi morali ed economici di tutti gli utenti ed i medici ippocratici, **il prestigio ed il rispetto della professione medica**, al fine di favorire la regolare attività di cura di ogni singolo soggetto;
- di elaborare proposte che contribuiscano a riformare l'assetto della Medicina attuale, secondo l'insegnamento ippocratico di tutela di ogni singolo individuo;
- di **promuovere la formazione professionale dei Medici**, come anche iniziative di carattere culturale, incontri di studio e dibattiti in materia di scienza medica dell'individuo;
- di offrire il proprio contributo, derivato dall'esperienza professionale, per l'elaborazione di proposte legislative e di riforma;
- di curare la pubblicazione di un sito internet;
- di rappresentare gli interessi particolari e diffusi degli utenti e dei medici ippocratici, anche mediante azioni collettive, amministrative e giudiziarie, dinanzi alle autorità nazionali ed europee;
- di predisporre **attività di informazione e di supporto ad utenti ed operatori**.

Il Sindacato non ha fini di lucro.

Nell'ambito del sindacato non potrà essere svolta dai soci attività in contrasto con gli interessi del sodalizio.

Ogni iscritto potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività del sindacato. In tal caso, dovrà darne comunicazione al sindacato tramite la precipua e-mail della stessa, affinché vengano valutate, previo confronto dialettico, dal Comitato Direttivo Centrale ed autorizzate.

Il Sindacato ha durata illimitata.

Art. 3. - Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni; il patrimonio deve essere destinato esclusivamente alle finalità del Sindacato.

I singoli associati non potranno pretendere la quota sociale né la divisione del fondo comune in caso di recesso (art. 37 c.c.).

In caso di scioglimento del sindacato, il patrimonio verrà devoluto, su deliberazione dell'assemblea generale, in beneficenza.

Art. 4. - Risorse economiche

Il Sindacato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive accessorie a quella istituzionale;

h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge

DEI SOCI

Art. 5. - Classificazioni

I soci si distinguono in soci effettivi e soci d'onore.

Sono soci effettivi i soci fondatori e coloro che aderiranno al sindacato.

Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all'unanimità dal Comitato Direttivo Centrale, per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi del Sindacato.

Art. 6. - Diritti ed obblighi sociali

I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali.

Fra gli aderenti al Sindacato esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le

modifiche dello Statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi del Sindacato. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti al Sindacato è illimitato. Tutti i soci sono vincolati al Sindacato a tempo indeterminato, salvo revoca. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Comitato Direttivo Centrale; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. L'iscrizione al Sindacato deve essere versata annualmente entro il termine fissato dal Comitato Direttivo Centrale.

I soci sono tenuti al pagamento:

- di una **tassa d' iscrizione, pari ad euro 10,00,** da versarsi sul c.c. postale del Sindacato, al momento della formalizzazione dell'ingresso;
- di una **quota sociale annua, pari ad euro 30,00,** da versarsi sempre sul c.c. postale del Sindacato (per il solo anno 2020, verrà corrisposta la sola quota sociale annua pari ad euro 30,00, da versarsi sempre sul c.c. postale del Sindacato);

Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contrarie ai fini del Sindacato.

Art. 7. - Perdita della qualità di socio

La qualifica di associato cessa automaticamente per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per posta elettronica certificata o raccomandata a.r. al Comitato Direttivo Centrale, entro il 30 settembre di ogni anno solare;

b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato il proprio recesso nei termini stabiliti, e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dal Comitato Direttivo Centrale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r.;

c) per contemporanea iscrizione ad altre associazioni i cui fini ed interessi confliggano con quelli indicati nel presente Statuto.

Il Comitato Direttivo Centrale delibera la radiazione di un associato quando si verifica almeno uno dei seguenti fatti accertati e constatati dal Comitato medesimo:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal Sindacato;
- condotta contraria alle attività del Sindacato;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r.; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea straordinaria la cui decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate e le penali previste nell'eventuale regolamento interno.

Il Comitato Direttivo Centrale dovrà istituire un libro soci che sarà tenuto a sua cura nel quale iscrivere i dati degli associati e tutte le variazioni che li riguardano.

Art. 8. - Dimissioni

Il socio può dimettersi in ogni tempo.

Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Nel caso in cui il socio dimissionario sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Comitato Direttivo Centrale può disporre che si sospenda di provvedere sull'accoglimento delle dimissioni fino all'esito del procedimento medesimo.

Art. 9 – Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Comitato Direttivo Centrale, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione o di cancellazione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del Sindacato ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 10 – Sezioni

In ogni regione è costituita una sezione del Sindacato, della quale fanno parte i soci effettivi, con qualifica di Coordinatore Regionale.

Ogni sezione regionale eleggerà propri Coordinatori Provinciali.

Per il primo quadriennio, i coordinatori regionali e quelli provinciali vengono nominati dal Comitato Direttivo Centrale, come da specifico verbale, ed immessi nelle funzioni con precipua lettera di incarico, a firma del Presidente Nazionale; dopo il primo quadriennio si procederà ad elezione democratica delle predette cariche.

Art. 10 bis - Sanzioni disciplinari

I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone il sindacato.

Art. 10 ter - Specie delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

1) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, per il tramite del Comitato Direttivo Centrale, dal Presidente Nazionale del Sindacato, in esecuzione del deliberato del citato Comitato Direttivo Centrale;
2) la sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
3) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi primari

Organi primari dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Presidente;
3. il Comitato Direttivo Centrale;
5. il Segretario Generale;
6. il Coordinatore Generale;
7. Coordinatore Nazionale dei Genitori, degli Utenti e degli Insegnanti (Nord/Centro/Sud);
8. il Tesoriere;
9. l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 12 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto. Essa è l'organo supremo deliberante del Sindacato su tutte le materie inerenti gli scopi sociali di cui all'art. 2.

Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali del Sindacato.

L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione, ove non sia stata espressamente convocata, dal Presidente Nazionale, a tale scopo.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Nocciano (PE), alla via Guglielmo Marconi n.2, ovvero, in caso di problemi logistici, in altra comunicanda sede, almeno ogni anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto finanziario dell'anno precedente, proposti dal Comitato Direttivo Centrale.

L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, e prima dell'anno, su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale.

L'assemblea, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno n.10 soci o n.4 delegati di sezione, ovvero coordinatori regionali e/o provinciali, per una data che non superi i due mesi dalla richiesta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale.

Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni dei soci o dei coordinatori richiedenti.

Art. 14 - Avviso di convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere comunicato dal Segretario Generale, alternativamente o congiuntamente con lettera raccomandata, con messaggio WhatsApp, con SMS, via PEC, al Presidente Nazionale del **S.I.S.A.N.I.**, almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul sito on line dell'associazione ovvero tramite i medesimi mezzi di comunicazione sopra indicati.

I coordinatori Regionali, a loro volta, devono comunicare ai coordinatori provinciali, per iscritto, l'avviso di convocazione, affinché questi ultimi provvedano a comunicare tale avviso a ciascun socio, mediante lettera raccomandata, con messaggio WhatsApp, con SMS, via PEC, almeno 15 giorni prima della data suddetta.

In caso d'urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Centrale - possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione.

Art. 15 - Modalità di partecipazione all'Assemblea

Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea.

Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che, eventualmente, li abbiano delegati.

Ciascun partecipante, prima della votazione, verrà munito del certificato elettorale, dato dal Presidente della sezione provinciale.

Art. 16 - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento

L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non è raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nel giorno successivo, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Prima di iniziare i lavori, l'Assemblea, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione locale, elegge un Presidente, un Segretario e due scrutatori.

Al Presidente eletto spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed eventualmente la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

Art. 17 - Assemblea Generale - Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 18 - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti.

Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza del S.I.S.A.N.I. ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Centrale, tra i componenti del Comitato medesimo.

In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente Nazionale ne esercita le funzioni il Vice Presidente, che viene eletto, all'unanimità ed all'occorrenza, dal Comitato Direttivo Centrale tra i suoi componenti.

Art. 20 - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata

Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'associazione, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto, per il primo quadriennio, dai soci fondatori del sindacato.

I componenti del Comitato Direttivo Centrale che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica.

Art. 21 - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema

Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto sulle candidature presentate.

Possono candidarsi a componente del Comitato Direttivo Centrale tutti i soci effettivi.

Il Comitato Direttivo Centrale, per i primi 4 anni dalla costituzione del sindacato, è formato, di diritto, dai soci fondatori.

Art. 22 - Convocazione delle elezioni

Il Comitato Direttivo Centrale indice, ogni quattro anni, le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di sabato e di domenica nei due mesi immediatamente precedenti la scadenza del quadriennio del suo insediamento.

Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato Direttivo Centrale o per altra causa, procedere ai sensi del primo comma del presente articolo; le elezioni sono indette entro 30 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato non prima del trentesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.

Art. 23 - Modalità della votazione

Nel giorno precedente quello di inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni di voto e procedono alla vidimazione delle schede.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti.

Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché non soggetto alla misura della sospensione prevista dalle norme del presente statuto.

Ogni elettore può votare per un solo candidato, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto al nome prescelto.

Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di uno, nonché quelli espressi a favore di soggetti non candidati.

Art. 24 — Attribuzioni del Comitato direttivo Centrale

Il Comitato Direttivo Centrale:

- elegge il Presidente;
- elegge il Coordinatore Generale;
- elegge il Coordinatore Nazionale dei Genitori, degli Utenti e degli Insegnanti (Nord/Centro/Sud);
- elegge il Segretario Nazionale;
- conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore:
- delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell'Assemblea Generale;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

- delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Centrale;
- provvede in materia disciplinare, a norma dell'art. 6 del presente statuto;
- organizza eventuali Congressi nazionali del S.I.S.A.N.I. o altri convegni di studio;
- promuove le azioni amministrative e giudiziarie di cui all' art. 2 del presente statuto.

Art. 25 - Segretario Generale

Il segretario generale svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Sindacato e del Comitato Direttivo Centrale; coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Sindacato. Lo stesso cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Comitato Direttivo Centrale, nonché del Libro degli Aderenti al Sindacato; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Comitato Direttivo Centrale le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci ed il Sindacato, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

In caso di impedimento da parte del segretario generale, le indicate funzioni verranno svolte dal vice segretario generale, da nominarsi, all'unanimità ed all'occorrenza, da parte del Comitato Direttivo Centrale.

Art. 26 – Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. Provvede, se richiesto, dal Presidente Nazionale ad attivare c.c. postali e/o bancari per l'attività del Sindacato, con onere congiunto di firma.

Art. 27 – Coordinatore Generale

Il Coordinatore Generale ha il compito di verificare il programma delle attività sindacali, di controllare la corretta esecuzione delle stesse, in relazione agli obiettivi sindacali, nonché di mantenere rapporti con altre realtà, sia interne che esterne, come comitati scientifici, comitati giuridici o sindacati.

Art.28 – Coordinatore Nazionale dei Genitori, degli Utenti e degli Insegnanti

Il Coordinatore Nazionale dei Genitori, degli Utenti e degli Insegnanti ha il compito della gestione e del controllo del programma delle attività dei Genitori, degli Utenti e degli

Insegnanti, in relazione agli obiettivi sindacali, nonché di mantenere i rapporti con i predetti, come anche con altre similari realtà esterne, usufruendo, per tal fine, anche del supporto degli organi complementari del sindacato.

Art.29 - Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica per quattro esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea ordinaria e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla elezione del Presidente.

Il revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto. L'assemblea che elegge l'organo di controllo decide in merito al suo compenso, determinandone l'importo per tutta la durata dell'incarico.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria del Sindacato sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 29 – Organi complementari

Sono organi complementari del Sindacato:

- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Comitato tecnico Giuridico;
- Il Comitato Editoriale;
- Il Comitato dei Genitori, degli Insegnanti e degli Utenti.

Tali organi sono nominati, all'unanimità, dal Comitato Direttivo Centrale, il quale si avvale delle competenze professionali dei propri iscritti o, comunque, di persone esterne al

Sindacato, di comprovata esperienza nello specifico settore di riferimento, che condividono i fini dell'ente.

Art.30 - Rendiconto economico e finanziario

Gli esercizi sociali del Sindacato si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Comitato Direttivo Centrale sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Sindacato.

Art. 31 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32. – Scioglimento del Sindacato

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento del Sindacato;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione del Sindacato.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento del Sindacato sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di beneficienza, o ad altre Associazioni o Enti con scopi e finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 – Disposizione di chiusura

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Pescara, 13 ottobre 2020.

Il Presidente Nazionale

dott. Massimo Pietrangeli